



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ALBI COMUNALI

Il Municipio di Airolo, richiamati:

- gli art. 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 del relativo Regolamento di applicazione (RALOC);
- le disposizioni del Regolamento comunale;
- la Risoluzione municipale n. 3449 del 13 ottobre 2026;

considerato che occorre disciplinare le modalità di pubblicazione agli albi comunali e distinguere le pubblicazioni ufficiali dalle affissioni a carattere informativo;

o r d i n a :

Art. 1 – Albo comunale principale

1. L'albo comunale principale, ubicato presso la Casa comunale, costituisce la sede di riferimento per le pubblicazioni ufficiali del Comune, nei casi e nelle forme previsti dalla legislazione applicabile.
2. Ai fini degli effetti giuridici delle pubblicazioni comunali, fa stato quanto regolarmente pubblicato all'albo comunale principale, riservati gli obblighi di pubblicazione previsti da disposizioni legali speciali.

Art. 2 – Albi comunali nelle frazioni

1. Gli albi situati nelle frazioni sono utilizzati a scopo informativo, al fine di favorire la diffusione delle comunicazioni di interesse per la popolazione locale.
2. Il Municipio determina, in funzione dell'interesse generale e locale, quali avvisi, comunicazioni e documenti siano esposti presso gli albi delle frazioni.
3. La pubblicazione presso gli albi delle frazioni non sostituisce la pubblicazione ufficiale prescritta dalla legge e non determina, di per sé, la decorrenza dei termini legali, salvo i casi previsti dalla legislazione applicabile.

Art. 3 – Riserva del diritto superiore

Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale, nonché quelle del diritto comunale, che prescrivono modalità specifiche di pubblicazione.

Art. 4 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore secondo le modalità previste dalla legislazione applicabile, una volta conclusa la procedura di pubblicazione e cresciuta in giudicato.

Art. 5 – Pubblicazione e rimedi giuridici

1. La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale principale per un periodo di 30 giorni, dal 20 ottobre al 20 novembre 2026, conformemente all'art. 192 LOC.
2. Contro le disposizioni della presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione, conformemente all'art. 192 LOC e all'art. 44 RALOC. Resta riservata la facoltà di ricorso in occasione di ogni caso di applicazione, nei limiti previsti dalla legge.

Airolo, 19 ottobre 2026.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Oscar Wolfisberg

Francesco Passera